

DOTT. MASSIMO PAGANI  
GARANTE PER L'INFANZIA PER LA REGIONE LOMBARDIA

A distanza di 13 anni dalla riforma dell' affido congiunto in affido condiviso (legge 54/2006) ci troviamo ancora a discutere di quei diritti di natura familiare che fanno parte dei diritti indisponibili quali il diritto dei figli all'educazione e al mantenimento.

Secondo il dettato costituzionale *“E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti”* (Art.30 Cost.)

il *diritto-dovere* dei genitori di **mantenere, istruire ed educare i figli..**, in particolare, enuncia *tre principi fondamentali*:

1. **il dovere e il diritto dei genitori di occuparsi dei figli**, con riferimento non solo all'adempimento dell'obbligo alimentare, ma anche alla loro crescita;
2. **il dovere dello Stato di integrare**, qualora se ne ravvisi la necessità, *l'azione dei genitori*;
3. **l'uguaglianza dei diritti dei figli**, senza distinguere fra i nati in costanza di matrimonio e quelli nati fuori dal matrimonio cui viene assicurata ogni forma di tutela giuridica e sociale che, però, deve essere compatibile con i diritti di una eventuale famiglia legittima.

Da questi importanti “principi” emerge chiara e inoppugnabile la funzione della **“responsabilità genitoriale”** che deve essere orientata alla promozione e al sostegno delle potenzialità dei propri figli , un dovere esercitato nel loro esclusivo interesse. È necessario pertanto, che nella compagine familiare si stabilisca un **“bilanciamento”** fra il modello di vita suggerito e consigliato dai genitori e il carattere, le tendenze e le potenzialità espresse dal minore.

L'articolo 29 Cost., nel disciplinare la parità tra i coniugi, garantisce ai figli il diritto alla bigenitorialità, ciò che si persegue soprattutto con lo strumento dell'affido condiviso .

**Infatti con la legge 54 dell'8 febbraio 2006** il legislatore ha stabilito che: "Anche in caso di separazione personale dei genitori **il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi**, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale".

Il destino della coppia non deve influenzare quello del figlio, che continuerà in ogni caso a vedere l'uno e l'altro genitore.

La **bigenitorialità** è quindi **un diritto del minore** ed è un dovere dei genitori cooperare ed adoperarsi affinché sia garantita.

Un diritto-dovere che, nel corso dell'ultimo decennio, ha registrato come dato una mancata concreta attuazione.

Infatti la **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo** ha già **condannato il nostro Paese** per non aver disposto le misure necessarie affinché la bigenitorialità si trasformi da semplice principio a elemento cardine della costruzione del rapporto genitori - figlio.

La letteratura e la dottrina giurisprudenziale è ricca di buoni propositi, l'attività normativa si appresta a sancire e talvolta a modificare importanti precetti che poco conciliano con il vero preminente interesse del minore di età.

La **personalità** del minore potrà svilupparsi in maniera sana e senza traumi soltanto quando entrambi i genitori avranno la capacità e la maturità di superare qualsiasi tipo di conflittualità anche la più aspra, nell'interesse dei figli.

Nel conflitto tra genitori, la prole ne esce sconfitta a priori, contesa e strumentalizzata. Il rancore acceca e c'è chi si spinge fino al punto di utilizzare il proprio figlio pur di danneggiare l'altro, parlandone male al bambino, rendendo difficilissimi gli incontri e a volte riuscendo ad impedirli del tutto rendendo vano ogni tentativo, da parte del genitore non collocatario, di porre in essere le condizioni e i calendari delle visite disposte e autorizzate dalle Autorità competenti.

Si tratta di **condotte assolutamente nocive** per il figlio e che per questo non andrebbero nemmeno prese in considerazione.

Un bambino che si veda sottrarre di punto in bianco l'affetto e la guida di uno dei due genitori si sentirà **improvvisamente insicuro**, perdendo uno dei punti di riferimento essenziali per la propria vita e la propria crescita. Proprio per questo motivo i genitori dovrebbero essere i primi a lavorare affinché il progetto di **bigenitorialità** si realizzi, ma spesso non è così.

I tempi sono maturi per valutare opportune modifiche normative, la Lombardia negli ultimi anni ha approvato provvedimenti e linee guida in materia di infanzia e adolescenza, consentendo un monitoraggio attento alle relazioni interdisciplinari tra le diverse realtà presenti sul territorio.

Prima tra tante criticità emerge il rapporto tra autorità giudiziaria e enti locali nei casi di affidamento all'ente. Troppo spesso il carico di lavoro e le carenze di organico influiscono con il normale iter delle disposizioni giudiziarie.

Troppo spesso i provvedimenti sono carenti di precise indicazioni sui tempi dell'affido e le modalità di monitoraggio.

Troppo spesso giungono a questa Autorità garante segnalazioni di minori, genitori, enti e associazioni di categoria che lamentano inadeguatezze e situazioni di pregiudizio a danni di bambini e adolescenti.

Nonostante alcune criticità della proposta mi sento di esprimere un parere favorevole orientato ad un cambiamento che consideri sempre è comunque il diritto soggettivo del minore.

Dall'esperienza di questi anni alla guida dell'Autorità Garante della Lombardia, mi sento di esprimere la necessità di un cambiamento di rotta che preveda un'attenta valutazione e monitoraggio delle azioni che mirino ad arricchire di contenuti e rendere applicabili nel concreto le norme cogenti che, se eluse, prevedano una censura inflitta al genitore inadempiente, con la revisione di quella responsabilità genitoriale di cui tanto si parla.

